



STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06495860824

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 12 AGOSTO 2022, N. 6807/2022 RESA DAL TAR DEL LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 13041/2021.**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarбата@pec.it; fax: n. 091 7722955), difensori del sig. **Bordasco Andrea** (cf. BRDNDR01P08D643K) nato a Foggia (FG) il 08/09/2001 e ivi residente in Viale Cristoforo Colombo 193, rappresentato, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 12 agosto 2022, n. 6807/2022 resa dal TAR Lazio- Roma, Sez. III nel giudizio R.G. n. 13041/2021,

### **AVVISANO CHE**

- l'Autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, sez. III;
- il ricorso incardinato ha il seguente R.G. N. 13041/2021;
- il ricorso, presentato contro il Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.), l'Università degli Studi di Foggia, il Consorzio interuniversitario CINECA, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Selexi s.r.l. e la Mast s.r.l. e notificato anche ai controinteressati Muliti Doriana, Zaccaria Alessia, Uccelli Gian Lorenzo, ha ad oggetto la mancata ammissione dell'odierna parte ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- la graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- la schermata personale, pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- l'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale

[www.universitaly.it](http://www.universitaly.it), riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante *«Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022»* e dei relativi allegati;

- l'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i *«Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»*;

- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;

- l'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;

- il Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la *«Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»*;

- il Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la *«Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»*;

- il Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la *«Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»*;

- il Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la *«Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»*;

- le deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;

- le deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

- i bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- la prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21, 23 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 4, 20, 39 del compito di parte ricorrente;
- la prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21, 23 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 4, 20, 39 del compito di parte ricorrente;
- gli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- gli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- gli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- i verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- la documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- la scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it);
- l'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla *"Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo*

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

**Roma** - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche" e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

**1. - ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. – VIOLAZIONE ART. 3, 97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RETTIFICA DEI QUESITI CONSIDERATI ERRATI - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, bandita dal MUR con D.M. 25 giugno 2021, n. 730.

In particolare, con il ricorso si è censurata sia l'erronea formulazione dei quesiti n. 2, 21, 23 e 56 somministrati nel test di accesso al corso di laurea per cui è causa, sia l'illegittimità dell'operato del MUR nella parte in cui ha disposto l'annullamento in autotutela della sola domanda n. 56 e non anche delle altre, limitandosi ad indicare per esse una soluzione diversa da quella inizialmente riportata come esatta.

Più nel dettaglio, è stato richiesto al Tar di voler disporre una consulenza tecnica per verificare la correttezza o meno dei quesiti 2, 21 e 23 contestati.

D'altra parte, che tali quesiti siano manifestamente equivoci, non presentando nessuna risposta corretta, si trae dai molteplici pareri resi dagli esperti del settore.

L'illegittima formulazione dei quesiti di cui si è detto ha gravemente penalizzato l'odierna parte ricorrente, di fatto precludendole la possibilità di figurare tra gli ammessi al corso di laurea cui aspirava.

Qualora il Ministero avesse annullato le domande sopra indicate, come era suo preciso dovere fare, la stessa avrebbe in effetti avuto diritto a:

- 1,50 punti per la domanda n. 2,
- 1,90 punti per la domanda n. 21,
- 1,90 punti (1,50 oltre – 0,4 della penalità) per la domanda n. 23.

Del tutto ingiustamente sono stati, dunque, detratti a parte ricorrente 5,3 punti in totale che le avrebbero consentito di raggiungere il punteggio di 38 punti e di collocarsi, conseguentemente, in posizione utile in graduatoria (si rammenta che il punteggio minimo risultante dall'ultimo scorrimento è pari a 35,3 punti per le scelte indicate da parte ricorrente)

**2. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.M. 730 DEL 25 GIUGNO 2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. – VIOLAZIONE ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO DI DOMANDE PREVISTE A TITOLO DI CULTURA GENERALE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha denunciato l'illegittimità della composizione delle domande oggetto del test d'accesso.

Più nel dettaglio, parte ricorrente ha evidenziato che tra le domande di cultura generale e di logica sono stati inseriti rispettivamente un quesito di chimica e un quesito di matematica, con conseguente alterazione del numero massimo di quesiti somministrabili previsto dalla *lex specialis*.

Pertanto, le domande nn. 2 e 21 della matrice ministeriale (corrispondenti alle domande n. 4 e 20 del compito di parte ricorrente) andavano neutralizzate ed espunte dal calcolo, oltre che in quanto errate per le ragioni già esposte al precedente motivo di ricorso, anche in quanto non rientranti nel numero di quesiti ammessi in base alla ripartizione degli argomenti prevista dal D.M. n. 730/2021.

**3. – IN VIA SUBORDINATA E SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.M. 730 DEL 25 GIUGNO 2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. – VIOLAZIONE ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO DI DOMANDE PREVISTE A TITOLO DI CULTURA GENERALE – ECCESSO DI**

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

**Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143**

**Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955**

**[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)**

**P.IVA 06495860824**

**POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha denunciato l'erronea predisposizione degli argomenti da sottoporre ai partecipanti al test che, a ben vedere, avrebbe dovuto essere composto da domande di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola superiore e dalle specifiche discipline oggetto del percorso universitario.

Tuttavia, del tutto illegittimamente l'Amministrazione resistente ha fatto rientrare nell'Allegato A del D.M. n. 730/2021 le materie di "cultura generale" e "ragionamento logico" nel medesimo ambito valutativo.

**Peraltro, la maggiore complessità del test di quest'anno è dimostrata oggettivamente dal punteggio minimo di ammissione, al netto dei successivi scorrimenti della graduatoria.**

E invero, confrontando il punteggio-soglia registratosi nell'anno corrente con quello degli anni precedenti, si vede come quello dell'anno 2021 sia in assoluto il più basso.

**4. – ANCORA IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. N. 264/99. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.M. 730/2021. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO.**

Con il quarto motivo di ricorso, si è censurata la modalità con la quale il MUR ha gestito la procedura per la predisposizione dei quesiti somministrati ai candidati.

La *lex specialis* (D.M. n. 730/2021) prevede espressamente che le domande siano "*predispost[e] dal Ministero dell'Università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio*".

Tuttavia, il MUR:

(i) non si è occupato di predisporre "in prima persona" le domande somministrate ai candidati;  
(ii) non ha provveduto a nominare, come prevede invece espressamente il citato bando di concorso, alcuna commissione di esperti con comprovata esperienza che potesse coadiuvarlo nello svolgimento di questo compito.

Del tutto illegittimamente, dunque, in violazione del D.M. n. 730/2021 e dell'art. 4 della L. n. 264/99, il Ministero, senza svolgere alcuna gara d'appalto, ha affidato l'incarico di elaborazione del test al CINECA il quale a sua volta ha subappaltato lo svolgimento di tale attività alle società esterne Mast

s.r.l. e Selexi S.r.l., di fatto dimostrando di non avere *in house* le competenze e le risorse necessarie in materia.

Il Ministero, d'altro canto, non poteva affidare direttamente l'incarico al CINECA a titolo oneroso, oltre che per non incorrere nella violazione di legge di cui si è detto, anche perché il Consiglio di Stato ha affermato in via definitiva che il CINECA, non possedendo i requisiti per l'affidamento *in house*, non può ricevere incarichi senza gara d'appalto da parte dell'Amministrazione (cfr. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 26 maggio 2015 n. 2660).

Peraltro, il Ministero non solo non ha predisposto *in house* le domande, come previsto dalla *lex specialis* del concorso, ma non ha nemmeno provveduto a validare le domande esternalizzate ad una ditta privata affidandosi alla Commissione tecnica prevista dalla *lex specialis*.

La mancata validazione e il mancato controllo dei quesiti somministrati da parte dell'Amministrazione hanno, dunque, avuto un impatto determinante sulla regolarità della procedura e sui relativi esiti.

#### **5. – VIOLAZIONE DEL DM 6/2019 COSÌ COME MODIFICATO DAL DM 8/2021 IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI POSTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI**

Con il quinto motivo di ricorso si è denunciato il carattere manifestamente sottostimato del numero dei posti banditi dal Ministero nell'ambito della programmazione degli accessi ai corsi di laurea per cui è causa, il quale, invero, si rivela frutto di un'istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dall'art. 3 della L. 2 agosto 1999, n. 264.

Ai sensi del comma 1 di tale disposizione, infatti, il M.U.R. deve determinare annualmente il numero dei posti a livello nazionale per l'accesso ai detti corsi «*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*» (lett. a).

Tali posti sono, poi, ripartiti tra le Università «*tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio*» (lett. b).

Il successivo comma 2 dell'art. 3 cit., inoltre, ha cura di precisare che la valutazione dell'offerta formativa deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri: «1) *posti nelle aule*; 2) *attrezzature e laboratori scientifici per la didattica*; 3) *personale docente*; 4) *personale tecnico*; 5) *servizi di assistenza e*



*tutorato». Ciò tenendo altresì conto del «numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche», nonché delle «modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza».*

Dal combinato disposto dei commi appena richiamati, quindi, emerge chiaramente che i singoli Atenei hanno l'obbligo di individuare annualmente la propria capacità ricettiva in esito ad una puntuale ricognizione istruttoria da svolgersi sulla base dei parametri appositamente indicati dal Legislatore, la quale viene successivamente comunicata al M.U.R., che ne dovrà tener conto in sede di programmazione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Tuttavia, anche quest'anno come **negli ultimi anni si è costantemente registrata l'assenza di un'effettiva istruttoria** diretta a quantificare il reale potenziale formativo che può essere messo a disposizione dalle Università, in palese difformità di quanto stabilito dalla normativa soprarichiamata.

**6. – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE INDIVIDUATO DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI (REPERTORIO ATTI N. 148/CSR DEL 4 AGOSTO 2021) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 E DELL'ART. 6-TER, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

Con il sesto motivo di ricorso si è denunciato che, anche per l'anno accademico 2021/2022, la quantificazione del fabbisogno formativo è stata effettuata in maniera irrealistica e non accurata per due ordini di ragioni: innanzitutto, perché il modello previsionale (cd. *stock and flows*) utilizzato dall'Amministrazione per quantificare il suddetto fabbisogno è del tutto obsoleto, non tenendo in considerazione i grandi mutamenti nel frattempo occorsi (si pensi al Covid-19 e a "Quota 100") e, in secondo luogo, perché sono stati nuovamente disattesi i criteri che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha ritenuto a tal fine necessari.

E invero, nonostante la Conferenza Stato – Regioni, com'è visibile dal Repertorio atti n. 148/CSR del 4 agosto 2021, ha individuato un numero di 1.722 unità per coprire il fabbisogno di Medici Odontoiatri dell'annualità in corso, il Ministero senza fornire alcuna valida motivazione, né tanto



meno dare prova della corretta istruttoria compiuta dagli Atenei, ha deciso di bandire solo 1.333 posti (vd. decreto ministeriale n. 1067 del 1° settembre 2021).

Così facendo l'Amministrazione resistente ha nei fatti vanificato del tutte le prerogative che la normativa attribuisce alla Conferenza Stato – Regioni. E infatti, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede all'articolo 6-ter che annualmente il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato Regioni e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione **ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca degli accessi ai corsi di laurea.**

Dal mancato contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa del resto deriva oltre che la compressione immotivata del diritto allo studio di parte ricorrente, anche la lesione del diritto alla Salute dei cittadini che non riescono a reperire personale sanitario opportunamente formato.

**7. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 E DELL'ART. 6-TER, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

Con il settimo motivo di ricorso parte ricorrente ha censurato la mancata parametrizzazione, in palese violazione dell'art. 3, comma 1, della L. n. 264/1999, del numero di posti da bandire per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – oltre che all'offerta formativa – anche del fabbisogno formativo nazionale.

Proprio al fine di rendere aderente il dato del fabbisogno stimato (e, conseguentemente, del numero di accessi da mettere a bando) alle future reali esigenze degli assistiti, l'art. 6 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto che il fabbisogno formativo nazionale debba essere calcolato dal Ministro della Sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati.

Tuttavia, in assenza di elementi di segno contrario evincibili dagli atti della procedura, si deve ritenere che anche per l'a.a. 2021/2022 il fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e

odontoiatri sia stato stimato sulla base del modello previsionale (cd. *stock and flows*) i cui contenuti sono stati resi noti dal Ministero con la nota tecnica “Descrizione del modello previsionale” prot. n. DGPROF/4/F.1.b./2017/2.

Il modello previsionale in contestazione, in sostanza, si fonda su criteri incompleti, inattendibili e illogici, avendo condotto ad un calcolo finale del fabbisogno formativo nazionale di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivo e, pertanto, pregiudizievole non solo per il diritto allo studio di quegli studenti che sono interessati a frequentare i corsi di laurea in questione, ma anche dello stesso sistema sanitario nel suo complesso, il quale, in futuro, si troverà di fronte una macroscopica carenza di personale qualificato.

Peraltro, parte ricorrente ha rilevato come l’Amministrazione non abbia fornito nessun elemento concreto dal quale evincere a quali risultati abbiano condotto le analisi condotte sui vari flussi in entrata e in uscita asseritamente presi in considerazione, rendendo così impossibile verificare l’attendibilità del fabbisogno totale individuato.

**8.– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 6 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL’ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA**

Con l’ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente ha censurato la violazione del principio dell’anonimato che s’impone in tutte le procedure concorsuali ed anche a quella in esame relativa all’accesso al corso di laurea in Medicina, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

**Tuttavia, anche per l’anno accademico 2021/2022, invece, il principio dell’anonimato è stato violato in più fasi della procedura *de qua*.**

Anzitutto, una violazione dell’anonimato si è verificata nel momento in cui, sul modulo risposte del candidato, è stato apposto un codice identificativo del plico prestampato (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) ed un codice alfanumerico (c.d. codice “*etichetta*”) che doveva essere applicato dal candidato prima della consegna dell’elaborato.

Ebbene, la violazione del principio dell'anonimato si è concretizzata per effetto dell'apposizione di due codici alfanumerici sui moduli forniti ai candidati per lo svolgimento del concorso in grado di consentire l'abbinamento delle generalità di ogni candidato alla rispettiva prova.

Pertanto, il rischio che l'Amministrazione avrebbe dovuto evitare, ovvero quello di rendere conoscibili, visualizzabili e memorizzabili i codici alfanumerici identificativi della prova dei candidati, si è, pertanto, nei fatti, concretizzato.

Il mancato imbustamento sia della scheda anagrafica che dei fogli indicati ha fatto sì che chiunque – a conoscenza del codice apposto sulle prove – fosse in grado di abbinarlo alle generalità dei candidati, in aperta violazione del principio in parola.

Donde l'illegittimità, anche sotto questo ulteriore profilo, della procedura in esame.

#### AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi dell'ordinanza n. 6807/2022, pubblicata il 12 agosto 2022, il Giudice amministrativo ha ritenuto necessario al fine del decidere che *“le parti ricorrenti, integrino tal contraddittorio, se del caso con le modalità ex art. 49, co. 3, II per., c.p.a. (pubblici proclami) ed ove non già effettuato tal incombenza, nei confronti di tutti i controinteressati eventualmente incisi dall'accoglimento delle domande sulla formulazione dei punteggi dei ricorrenti stessi, tali da imporre la riformulazione della graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria o in Medicina veterinaria.*

*Considerato che, a tal riguardo e stante l'elevato numero delle parti controinteressate (e pure per le prevedibili e notorie difficoltà di reperimento degli indirizzi di queste ultime), i ricorrenti effettuino una notificazione personale al candidato per primo inciso dal ricalcolo del punteggio e provvedano, per tutti gli altri controinteressati in posizione attualmente poziora, mediante pubblici proclami;*

*Considerato sul punto che a ciò i ricorrenti devono provvedere ad effettuare i pubblici proclami sul sito WEB del Ministero dell'Università e della ricerca-MUR, mediante un avviso che rechi, per ciascun ricorso in epigrafe: a) l'Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il presente contenzioso; b) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimande; c) gli estremi degli atti e dei provvedimenti impugnati ed una breve sintesi dei motivi, se del caso concentrandoli ai sensi dell'art. 72, co. 1, c.p.a.; d) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati nei soggetti posti in posizione poziora nella graduatoria unica nazionale; e) l'indicazione del presente decreto e dei relativi estremi, in base al quale è autorizzata tal modalità di notificazione; f) la precisazione che il presente contenzioso può esser seguito dalle parti intimande, per ciascun ricorso in epigrafe, sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), con le modalità colà rese note”.*

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

## AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza n. 6807/2022 emessa dal TAR del Lazio – Roma, Sez. III.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- è tenuto a pubblicare il testo integrale dei singoli ricorsi e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso nel quale si confermi la pubblicazione effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito stesso;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, in tale sito, del ricorso, del presente decreto ed elenco nominativo dei controinteressati, oltre ai predetti avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica" e indicare nella predetta attestazione la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta;
- dovrà assicurare che sull'home page del sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale si possa raggiungere la pagina ove son stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto;

Roma, 12 settembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824